

N. 07148/2010 REG.SEN.
N. 02802/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2802 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Cre Centro Ricerche Ecologiche Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Borghi, Marco Sica, con domicilio eletto presso Marco Sica in Milano, via della Guastalla 2;

contro

Regione Lombardia, rappresentato e difeso dagli avv. Viviana Fidani, Piera Pujatti, domiciliata per legge in Milano, via Fabio Filzi 22;

Provincia di Lodi e Comune di Senna Lodigiana, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, 23;

Comune di Somaglia, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Putignano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via S. Barnaba, 32;

Ministero per i beni e le attività culturali ed ambientali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

Autorità Di Bacino del Fiume Pò, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello

Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

A.S.L. di Lodi, Arpa Lombardia, non costituita;

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, non costituito;

nei confronti di

Comitato Per Continuare A Vivere, non costituito;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Certificazioni della Regione Lombardia del 13.10.2008 n. 11251, avente ad oggetto “diniego dell'autorizzazione integrata ambientale (IPCC), ai sensi del D. Lgs. 18.02.2005 n. 59, alla ditta CRE s.r.l. con sede legale in p.zza Oberdan n. 3 Milano ed impianto in Cascina Bellaguarda, Senna Lodigiana (LO); di tutti gli atti presupposti e connessi; e con motivi aggiunti:

- della deliberazione del consiglio comunale di Senna Lodigiana n. 2 del 26.01.2009 avente ad oggetto “Approvazione definitiva variante al PRG per adeguamento al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI)”;

- della deliberazione del consiglio comunale di Senna Lodigiana n. 3 del 26.01.2009 avente ad oggetto “Approvazione di un ordine del giorno sulla nuova richiesta di realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi nel Comune di Senna Lodigiana”;

- della deliberazione del consiglio comunale di Senna Lodigiana n. 18 del 30.07.2008 di adozione del piano;

- di tutti gli altri atti connessi e conseguenti;

e con motivi aggiunti:

- del decreto del dirigente della Struttura Usi delle Acque e Ciclo Integrato dei rifiuti della Regione Lombardia del 28.10.2009, n. 011015 (identificativo Atto n.

343), della nota a firma del Dirigente medesimo prot.Q1.2009.0021619 del 02.11.2009, di tutti gli atti, verbali e provvedimenti della Conferenza di Servizi relativa al procedimento di che trattasi;

- di tutti gli atti presupposti e conseguenti ed in particolare di quelli del procedimento di “dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 dell’ambito agrario e golenale della valle del fiume Po nel territorio comunale di Senna Lodigiana e Somaglia ed approvazione quale proposta di disciplina di tutela dell’ambito individuato, l’Allegato 1 “disciplina di tutela e prescrizioni d’uso”;

e con motivi aggiunti

- della DGR n. VIII/10918 del 23.12.2009 avente ad oggetto “Comuni di Senna Lodigiana e Somaglia (LO) – Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’ambito agrario e golenale della valle del fiume Po;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

e con motivi aggiunti

- della DGR n. VIII/11323 del 10.02.2010 avente ad oggetto “Approvazione del Piano della Provincia di Lodi per la gestione dei rifiuti”;

- del Piano Provinciale della Gestione dei Rifiuti della Provincia di Lodi;

- delle deliberazioni del consiglio provinciale di Lodi n. 53 del 11.12.2008 e n. 31 del 29.10.2009;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Provincia di Lodi e di Comune di Senna Lodigiana e di Comune di Somaglia e di Autorità di Bacino del Fiume Pò;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente è un'impresa che svolge attività nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti, la quale ha presentato alla Regione domanda di IPCC per la realizzazione e l'esercizio di una discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Senna Lodigiana che è stata respinta dalla Regione.

Ha quindi presentato una seconda istanza di A.I.A. e, nel corso del procedimento, il Comune di Senna Lodigiana ha approvato una variante al PRG riguardante l'area interessata e la Commissione provinciale per il paesaggio ha iniziato il procedimento per l'imposizione sull'area di un vincolo paesaggistico. Successivamente la Regione ha respinto l'istanza di A.I.A. ed ha approvato il vincolo paesaggistico. Da ultimo la Provincia di Lodi ha approvato il piano provinciale dei rifiuti.

Contro i suddetti atti la ricorrente ha presentato il ricorso principale e quattro motivi aggiunti, sollevando i seguenti motivi di ricorso.

Con il ricorso principale la ricorrente ha impugnato il diniego regionale di autorizzazione integrata ambientale (IPCC) emanato dalla Regione in data 13.10.2008 per i seguenti motivi.

I) Violazione dell'art. 10 bis L. 241/90 in quanto contenuto nel verbale della conferenza dei servizi mentre avrebbe dovuto essere emanato dal responsabile del procedimento o dall'organo competente ad emanare il provvedimento finale.

II) Violazione dell'art. 14 della L. 241/90 in quanto al ricorrente sarebbe stato impedito di partecipare a tutti i lavori della conferenza.

- III) Violazione degli artt. 14 ss. L. 241/90 e del principio del contraddittorio in quanto ha partecipato alla conferenza il Comitato Per continuare a vivere.
- IV) Violazione dell'art. 3 L. 241/90 in quanto il provvedimento impugnato non darebbe conto della memoria presentata dalla ricorrente in data 15.04.2008.
- V) Violazione degli artt. 14 ss. L. 241/90 in quanto il diniego sarebbe stato emanato illegittimamente in mancanza della VIA.
- VI) Violazione degli artt. 14 ss. L. 241/90 in quanto il provvedimento finale sarebbe stato emanato su mandato della Conferenza dei servizi.
- VII) Violazione della L.R. 12/2007 e della DGR 220/05 in quanto i criteri escludenti definiti dalla DGR 220/05 non sarebbero immediatamente applicabili in mancanza dell'approvazione del piano rifiuti.
- VIII) In via subordinata violazione della DGR 220/05 e della DGR 6581/08 in quanto mancherebbero i presupposti di fatto per ritenere applicabile il criterio escludente della distanza di 50 metri da un centro abitato.
- IX) Violazione della DGR 220/05 e della DGR 6581/08 in quanto mancherebbero i presupposti di fatto per ritenere applicabile il criterio escludente della distanza di 1000 metri da un centro scolastico.
- X) Violazione degli artt. 14 ss. della L. 241/90 in quanto la Regione, invece di respingere la domanda, avrebbe dovuto richiedere le modifiche al progetto necessarie per l'assenso.
- XI) Violazione della DGR 220/05 e della DGR 6581/08 per illegittimità del parere espresso dalla Provincia di Lodi.

La difesa della Provincia di Lodi e del Comune di Senna Lodigiana chiede la dichiarazione di carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere in quanto la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione ambientale integrata farebbe venire meno l'interesse a coltivare il ricorso contro il primo diniego e

costituirebbe acquiescenza al diniego espresso dalla Regione. Chiede quindi la reiezione dei motivi di ricorso per infondatezza.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna la deliberazione del consiglio comunale di Senna Lodigiana n. 2 del 26.01.2009 avente ad oggetto l'approvazione definitiva di variante al PRG per adeguamento al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e la deliberazione del medesimo organo n. 3 del 26.01.2009 avente per oggetto l'approvazione di un ordine del giorno sulla nuova richiesta di realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi nel Comune di Senna Lodigiana, insieme all'atto di adozione della variante, per i seguenti motivi.

XII) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 c. 3 della L.R. 23/1997 ed eccesso di potere per mancata approvazione della variante entro 90 giorni dalla sua adozione.

XIII) In via subordinata violazione e falsa applicazione dell'art. 25 c. 1 della L.R. 12/2005 e dell'art. 2 c. 2 l. I) e 3 della L.R. 23/1997 in quanto: a) la procedura semplificata prevista dalla l.r. 23/1997 non sarebbe applicabile in caso di variante di aggiornamento al PAI; b) non rientrerebbe nella variante dell'art. 2 c. 2 l. I) della L.R. 23/1997 la nuova disciplina delle aree mediante estensione della fascia C del PAI; la procedura dell'art. 3 della L.R. 23/1997 sarebbe stata illegittimamente utilizzata per adottare una variante che non corrisponde alle finalità che la norma prevede per l'utilizzo di tale variante semplificata.

XIV) In via ulteriormente subordinata violazione e falsa applicazione dell'art. 2 c. 3 e 3 della L.R. 23/1997, artt. 2 e 3 della legge 241/90 e violazione dei principi di correttezza trasparenza e buona amministrazione in quanto: a) la deliberazione impugnata sarebbe priva dei requisiti previsti dall'art. 2 c. 3 della L.R. 23/1997 per mancanza della scheda informativa prevista dalla norma; b) difetto di motivazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla ricorrente.

XV) Violazione e falsa applicazione della D.G.R. 11 dicembre 2001 n. 7/7365 e della D.G.R. 6581 del 2008; dell'allegato 3 par. 2 e dell'art. 31 delle n.t.a. del PAI, eccesso di potere in quanto: a) la deliberazione impugnata avrebbe esteso la disciplina della fascia B del PAI alla fascia C in mancanza del presupposto essenziale dell'esistenza della fascia B; b) la misurazione della fascia C del PAI sarebbe contrastante con la D.G.R. n. 7/7365 del 11.12.2001.

XVI) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8.1 D.G.R. 26 giugno 2005 n. 8/220, 8.6.2, D.G.R. 13 febbraio 2008 n. 8/6581, 20, L.R. 12 dicembre 2003 n. 26, 8, L.R. 12 luglio 2007 n. 12; art. 3 L. 241/90; in subordine D.G.R. 13 febbraio 2008 n. 8/6581 ed eccesso di potere della deliberazione del consiglio comunale n. 3/2009 in quanto: a) il richiamo al Piano di Gestione dei rifiuti sarebbe illegittimo in quanto esso non produce effetti di salvaguardia; b) le linee guida contenute nella D.G.R. 8/220/2005 non sarebbero immediatamente applicabili; c) l'ordine del giorno contenuto nella deliberazione impugnata non corrisponde ad alcuna previsione del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti; d) in via subordinata illegittimità per mancanza della fascia B di progetto; e) illegittimità ove afferma che vi sia stata consultazione della popolazione.

XVII) Violazione e falsa applicazione della D.G.R. 16 settembre 2002 n. 7/10316, L.R. 8 agosto 1998 n. 14, art. 8.6.2, D.G.R. 13 febbraio 2008 n. 8/6581, art. 208 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in quanto la deliberazione n. 3/2009 nella parte in cui si riferisce al piano cave: a) sarebbe viziata da difetto di motivazione; b) l'asserito divieto contenuto nel piano cave sarebbe destituito di fondamento in quanto: b1) il piano cave della Provincia di Lodi non sarebbe preclusivo alla realizzazione dell'impianto in questione; b2) il piano cave avrebbe natura di piano territoriale di coordinamento e quindi non assegnerebbe una destinazione vincolante all'area individuata come giacimento; b3) le prescrizioni del piano cave possono essere

derogate con l'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o con l'AIA in variante; b4) l'approvazione di un progetto d'ambito del piano cave non comporterebbe alcun obbligo ad effettuare l'attività estrattiva; b5) il progetto previsto per il PG Bellaguarda si concilierebbe perfettamente con il progetto di discarica; b6) in ogni caso la porzione del PG1 Bellaguarda posta a nord delle aree interessate dal progetto di discarica sarebbe sufficiente a soddisfare i quantitativi massimi di risorsa sfruttabile nell'ambito in questione; c) il piano cave non contiene prescrizioni preclusive al riempimento di una cava mediante discarica; d) non sussiste interferenza del progetto di discarica con la fascia di rispetto della cava.

XVIII) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L.R. 12 luglio 2007 n. 12, degli artt. 3,5 e 8 D. Lgs. 59/2005, invalidità derivata in quanto: a) il parere provinciale sulla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti non sarebbe vincolante in quanto non espresso nella conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 8 L.R. 12/05; b) il parere espresso dalla provincia sarebbe illegittimo in quanto non fondato su ragioni giuridiche ex D. Lgs. 59/2005 ma avente contenuto politico; c) in subordine il parere provinciale sarebbe infondato in base a quanto rilevato al motivo XI lettera c).

XIX) Violazione e falsa applicazione art. 20 c. 1 L.R. 23/2006; art. 4 L.R. 12/2007; art. 182 lett a) e b) D. Lgs. 152/2006 ed eccesso di potere in quanto sarebbe pretestuoso l'utilizzo del principio di autosufficienza territoriale e di prossimità in quanto la Provincia di Lodi non sarebbe autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti.

XX) Carezza assoluta del presupposto ed in subordine invalidità derivata della deliberazione n. 3/2009 nella parte in cui applica la deliberazione n. 2/2009 che deve ritenersi priva di effetti giuridici o comunque illegittima per i motivi sopra

indicati

Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il decreto del dirigente regionale 28.10.2009 n. 011015 con il quale la Regione ha respinto l'istanza della ricorrente di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (IPCC) ai sensi del D. Lgs. 59/2005 presentata in data 10.12.2008 per i seguenti motivi.

XXI) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L.R. 17/2007, dell'art. 17 L.R. 26/2003, art. 30 L.R. 24/2006, violazione delle D.G.R. n. 220/2005, n. 6581/2008 e n. 10360/2009. Violazione dei principi generali in tema di procedimento amministrativo e di motivazione. Eccesso di potere in quanto i criteri escludenti della D.G.R. 6581/2008 non sarebbero di immediata applicazione.

XXII) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 c. 3 L.R. 23/1997, difetto di motivazione ed eccesso di potere in quanto nelle memorie presentate ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 la ricorrente avrebbe evidenziato che il vincolo di PRG imposto sarebbe inefficace in quanto approvato dopo 90 giorni dalla sua adozione.

XXIII) Violazione di legge in quanto il diniego regionale si fonderebbe su una deliberazione comunale viziata perché in contrasto con la L.R. 23/1997.

XXIV) Violazione dell'art. 208 del T.U. Ambiente in quanto la deliberazione comunale di variante al prg non costituirebbe impedimento ad una variante ai sensi della norma citata.

XXV) Violazione della D.G.R. 6581/2008 e degli artt. 5 del D. Lgs. 59/2005 e 208 del D. Lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 146 del D. Lgs. 42/2004, violazione della L. 241/90 in quanto non era intervenuta una dichiarazione definitiva di rilevante interesse paesistico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004.

XXVI) Violazione degli artt. 16, 17 e 20 L.R. 26/2003, art. 5 D. Lgs. 59/2005, art. 136, 139, 143 e 146 D. Lgs. 42/2004, art. 208 D. Lgs. 152/2006 ed eccesso di

potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste in quanto la DGR 6581/2008 se ritenuta immediatamente applicabile si porrebbe in contrasto con le norme suddette in materia di cause escludenti.

XXVII) Violazione degli artt. 136 ss. del D. Lgs. 42/2004 ed eccesso di potere in quanto una proposta di vincolo paesistico non potrebbe comportare divieti assoluti di trasformazione del territorio.

XXVIII) Eccesso di potere in quanto l'apposizione del vincolo paesistico sarebbe destinata esclusivamente ad impedire la realizzazione dell'opera.

XXIX) Violazione degli artt. 139 ss. del D. Lgs. 42/2004 ed eccesso di potere in quanto l'estensione del vincolo sarebbe del tutto abnorme e priva di motivazione.

XXX) Eccesso di potere in quanto le motivazioni addotte, relative alla tutela della salute e di carattere igienico sanitario sarebbero del tutto estranee alla tutela paesistica.

XXXI) Eccesso di potere in quanto il divieto di utilizzare la cava esistente mediante la nuova creazione del profilo preesistente sarebbe un controsenso.

XXXII) Invalidità derivata del diniego del 28.10.2009 a causa dei vizi della D.G.R. 6581/2008, della dichiarazione di notevole interesse pubblico e della variante di adeguamento al PAI.

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna l'atto (D.G.R. 23.12.2009 n. 10918) con il quale la Regione ha dichiarato di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico l'area sulla quale la ricorrente intende realizzare la propria attività, per i seguenti motivi

XXXIII – XXXVII) Sono gli stessi motivi già indicati ai numeri XXXVII – XXXII relativi all'atto di richiesta di dichiarazione di interesse pubblico.

XXXVIII) Violazione della L. 241/90 e dell'art. 139 D. Lgs. 42/2004, difetto di istruttoria e motivazione in quanto: a) la motivazione sarebbe autoreferenziale; b)

la motivazione contrasterebbe con lo stato di fatto; c) la contraddizione tra l'impianto di smaltimento rifiuti e le esigenze di tutela sarebbe apodittico.

XXXIX) Violazione della L.R. 26/2003 del D. Lgs. 59/2005, del D. Lgs. 42/2004, del D. Lgs. 152/2006 sotto vari profili ad opera della D.G.R. 6581/2008

XL) Invalidità derivata delle note regionali del 10.12.2009 e 30.12.2009 per i motivi indicati da 21 a 32.

Con il quarto ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna la D.G.R. n. 8/11323 del 10.02.2010 di approvazione del Piano per la gestione dei rifiuti della Provincia di Lodi per i seguenti motivi.

XLI) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 L.R. 26/2003 in quanto il Piano sarebbe stato approvato senza aver sentito i Comuni.

XLII) Violazione dell'art. 20 L.R. 26/2003, art. 11 D. Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 6420/2007 in quanto la Provincia non avrebbe provveduto ad emanare un nuovo parere VAS dopo l'istruttoria regionale e prima della riadozione.

XLIII) Violazione dell'art. 20 L.R. 26/2003, dell'art. 8 L.R. 12/2007 e delle D.G.R. 6581/2008 e 10360/2009 in quanto l'approvazione del piano provinciale sarebbe avvenuta in contrasto con le risultanze dell'istruttoria regionale.

XLIV) Violazione dell'art. 20 L.R. 26/2003, dell'art. 8 L.R. 12/2007 e delle D.G.R. 6581/2008 e 10360/2009 in quanto il Piano provinciale sarebbe difforme dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 6581/2008.

XLV) Violazione dell'art. 20 L.R. 26/2003, dell'art. 10 L. 241/90 in quanto non sarebbero state nuovamente esaminate le osservazioni della ricorrente.

XLVI) Violazione dell'art. 20 L.R. 26/2003, dell'art. 8 L.R. 12/2007 ad opera della D.G.R. 10360/2009 nel caso in cui si ritenga che consenta l'approvazione di piani difformi dai criteri regionali dettati dalla D.G.R. 6581/2008.

XLVII) Invalidità derivata della D.G.R. 11323 del 2010 per l'illegittimità delle

delibere di adozione e riadozione da parte del Consiglio provinciale del piano dei rifiuti.

La difesa della Provincia di Lodi e del Comune di Senna Lodigiana ritiene il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere e comunque infondato per i seguenti motivi: a) il preavviso di rigetto ben potrebbe essere emanato dalla conferenza dei servizi secondo una lettura non formalistica delle norme; b) l'esclusione del privato dalla riunione della conferenza dei servizi in fase decisoria sarebbe legittima in quanto egli vi partecipa senza diritto di voto; c) la partecipazione del comitato civico non avrebbe comportato un aggravio del procedimento; d) non sussisterebbe un onere di confutazione analitica di tutte le memorie presentate dal privato a seguito del preavviso di rigetto; e) la procedura di VIA sarebbe una fase eventuale del procedimento di AIA; f) la decisione negativa della Regione non sarebbe un mero atto di conferma delle decisioni della conferenza ma un'autonoma decisione per cui sarebbe irrilevante il riferimento al mandato conferito dalla conferenza dei servizi; g) la DGR 220/05 sarebbe immediatamente applicabile; h) non vi sarebbe dubbio sul confine tra l'impianto ed il centro abitato di Senna Lodigiana; i) il tipo di rifiuti da conferire comporterebbe comunque l'obbligo di calcolare le distanze dalla recinzione dell'impianto; l) le modifiche introdotte al progetto dopo il preavviso di diniego sarebbero tali da integrare un nuovo progetto; m) il parere della Provincia sarebbe vincolante.

Con riferimento al primo ricorso per motivi aggiunti ritiene che la deliberazione del Comune di Senna Lodigiana di variante al PRG per adeguamento al PAI: a) non sarebbe inefficace per tardività perché il termine di approvazione non è perentorio; b) l'adeguamento al PAI potrebbe essere deliberato ai sensi dell'art. 2 l. i) della L.R. 23/97; il divieto di insediamento di discariche in fascia C contenuto nell'art. 40 delle n.t.a. approvate trova fondamento nell'art. 31 c. 4 delle n.t.a. del

PAI; c) la variante comunale sarebbe legittima in quanto conforme ai requisiti stabiliti dalla norma; d) l'estensione della fascia C del PAI, come la disciplina delle attività ammesse e vietate troverebbero fondamento nella D.G.R. 7/7365 del 11.12.2001, nell'art. 23 del PTCP e nell'art. 31 c. 4 delle n.t.a. del PAI; e) sarebbe inammissibile l'impugnazione della deliberazione comunale 3/2009 in quanto mero atto politico; f) la collocazione dell'attività di recupero rifiuti in area di cava sarebbe vietata dall'art. 33 c. 3 delle n.t.a. comunali; g) il parere provinciale espresso nella procedura di AIA e richiamato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 3/2009 sarebbe vincolante in quanto non limitato alla valutazione della ricorrenza dei requisiti stabiliti dal D. Lgs. 59/2005; h) il principio di autosufficienza territoriale nello smaltimento dei rifiuti sarebbe stato correttamente richiamato dalla deliberazione 3/2009; la legittimità della variante n. 2/2009 si rifletterebbe sulla legittimità della deliberazione del c.c. 3/2009.

Sul secondo ricorso per motivi aggiunti la difesa della Provincia e del Comune di Senna Lodigiana afferma che: a) i criteri dettati dalla Regione con la D.G.R. 6581/2008, in particolare il divieto contenuto all'art. 8.6.2 sarebbero di immediata applicazione; b) la violazione dell'obbligo di motivazione nella valutazione delle osservazioni alla variante comunale sarebbe tardiva e comunque infondata; c) sarebbe infondata la pretesa illegittimità del diniego regionale per illegittimità della deliberazione comunale richiamata in considerazione della legittimità dell'atto comunale; d) la variante prevista dall'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 non potrebbe estendersi ai vincoli idrogeologici recati dal PAI; e) la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico produrrebbe effetti di salvaguardia ai sensi dell'art. 139 c. 2 D. Lgs. 42/2004; f) la D.G.R. 6581/2008 potrebbe dettare criteri escludenti la realizzazione di impianti di rifiuti; g) il richiamo al carattere non escludente del vincolo paesistico non sarebbe conferente in quanto il contrasto dell'impianto con

tale vincolo sarebbe stato accertato in concreto; h) lo sviamento dall'interesse pubblico potrebbe essere accertato solo con riferimento agli atti e non alle dichiarazioni sui giornali; i) sarebbero inammissibili i motivi di sviamento dall'interesse pubblico tutelato con il vincolo paesistico in quanto gli aspetti paesistici e di tutela sanitaria e della salute sarebbero connessi; l) vi sarebbe incompatibilità tra il piano cave ed il progetto presentato.

Sul terzo ricorso per motivi aggiunti la difesa della Provincia e del Comune di Senna Lodigiana afferma che: a) il divieto di realizzare discariche imposto con il vincolo paesistico costituirebbe una prescrizione d'uso motivata; b) non vi sarebbe sviamento di potere nell'imposizione del vincolo paesistico in quanto deliberato dopo la reiezione dell'istanza presentata dalla ricorrente; c) l'estensione del vincolo sarebbe motivato; d) sarebbe inammissibile il riferimento a motivi estranei a quelli paesistici che avrebbero di fatto giustificato l'imposizione del vincolo; e) il divieto di realizzare discariche sarebbe legittimo; f) le osservazioni proposte in sede di apposizione del vincolo sarebbero sufficientemente motivate; g) sussisterebbe il potere della Regione di individuare vincoli in contrasto con la localizzazione di impianti di rifiuti; h) non sussistenza dell'illegittimità delle note regionali del 10.12.2009 e del 30.12.2009.

Nei confronti del quarto ricorso per motivi aggiunti la difesa della Provincia e del Comune di Senna Lodigiana afferma che: a) alla procedura di adozione del Piano rifiuti avrebbero partecipato anche gli enti locali; b) non sarebbe necessario che in caso di richiesta di modifiche da parte della Regione si debba riapprovare la VAS; c) il divieto di riempimento di cave mediante discarica previsto nella prima delibera di approvazione sarebbe stato stato circoscritto successivamente dalla Provincia di Lodi in conformità a quanto richiesto dalla Regione; d) non sussisterebbe contrasto tra il Piano rifiuti provinciale e le deliberazioni regionali; e) le

osservazioni della ricorrente al Piano sarebbero sufficientemente motivate; f) sarebbe irrilevante la censura rivolta alla D.G.R. 10360/2009 in quanto essa non sarebbe stata applicata dal Piano rifiuti provinciale; g) la legittimità degli atti di adozione del Piano escluderebbe l'invalidità derivata dell'atto di approvazione.

Il Comune di Somaglia sostiene che l'iniziativa comunale di apporre un vincolo paesistico non sarebbe stata assunta dopo la richiesta di localizzazione della discarica in quanto il progetto di valorizzazione dell'area era iniziato già prima. In secondo luogo le dichiarazioni alla stampa sarebbero irrilevanti in quanto effettuate da persone diverse dagli amministratori. In terzo luogo non sussisterebbe una capziosa dilatazione del vincolo né l'illogicità del divieto di localizzazione di impianti di rifiuti in quanto sussisterebbe incompatibilità oggettiva tra la condizione dei luoghi ed il tipo di opera che la ricorrente intende realizzare.

La Regione sostiene che: a) il ricorso introduttivo sarebbe improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere ed acquiescenza; b) la D.G.R. 6581/2008 sarebbe immediatamente applicabile nelle more dell'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti ed inoltre il procedimento di apposizione di vincolo paesistico produrrebbe effetti di salvaguardia a partire dall'apertura del procedimento da parte della Commissione provinciale; c) l'estensione della fascia C del PAI parteciperebbe della natura del PAI e sarebbe sufficientemente motivata.

L'Avvocatura dello Stato chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nella parte in cui è diretta contro le note dell'Autorità di Bacino del Fiume Po per carenza di interesse in quanto si tratta di atti che esprimono pareri facoltativi e non vincolanti richiesti da altri enti pubblici e, come tali, non lesivi.

Rileva quindi la carenza di legittimazione passiva del Ministero in ordine all'impugnazione della proposta di vincolo paesistico in quanto la Commissione provinciale per il paesaggio sarebbe un organo regionale. Ritiene comunque

infondata la domanda di annullamento degli atti emanati dall'Autorità di Bacino.

All'udienza dell'otto giugno 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio in primo luogo ritiene necessario respingere l'eccezione di carenza sopravvenuta di interesse al ricorso principale in quanto la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione integrata ambientale non comporta di per sé la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso quando il ricorrente abbia impugnato il relativo diniego ed abbia presentato un progetto diverso da quello originario.

Nel merito ~~X~~ il Collegio ritiene fondato il decimo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 14 ss. della L. 241/90 in quanto la Regione, invece di respingere la domanda, avrebbe dovuto richiedere le modifiche al progetto necessarie per l'assenso.

Dal decreto della Direzione regionale competente n. 11251 del 13 ottobre 2008, con il quale è stata respinta l'istanza risulta che la modifica progettuale proposta dalla ricorrente è stata respinta con la seguente motivazione: "la dichiarazione formale, resa con la memoria ex art. 10 bis della L. 241/90 del 30.04.2008, di limitare l'oggetto della richiesta di autorizzazione ai soli rifiuti diversi da quelli biodegradabili e putrescibili, unitamente alla soluzione progettuale prospettata con la memoria ex art. 10 bis della L. 241/90 del 23.06.2008, che prevede l'arretramento della recinzione fino ad oltre 200 metri dalla Cascina Bellaguarda, devono trovare riscontro in una variante al progetto agli atti. Tali varianti progettuali cambierebbero radicalmente la configurazione dell'impianto di discarica, purchè in riduzione sotto ogni profilo dell'impatto dell'intervento, al punto di configurarsi quale nuova istanza".

Il motivo è fondato in quanto l'art. 5 comma 10 del D. Lgs. 18/02/2005 n. 59

applicato a tale procedimento stabilisce che “l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

L'art. 14 quater della L. 241/90 comma 1 stabiliva che “il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”.

Tale dissenso deve quindi avere contenuto propositivo, intendendo il legislatore evitare la duplicazione di procedimenti laddove il recepimento di modificazioni possa dar luogo ad un provvedimento favorevole.

Tale regola si applica non solo ai dinieghi delle singole amministrazioni ma anche ai dinieghi collettivi, come si desume dal riferimento a “più amministrazioni” e logicamente anche alla decisione finale della conferenza, quando il parere negativo sia stato condiviso da tutte le amministrazioni.

Nel caso in questione la conferenza si è chiusa con l'individuazione delle ragioni di reiezione della domanda senza l'indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. La violazione della regola secondo la quale i pareri negativi debbono essere costruttivamente formulati (TAR Puglia, Lecce, 23 dicembre 2008 n. 3730) risulta rilevante sia perché il privato ha proposto, prima della conclusione del procedimento, proposte progettuali di modifica, sia perché la conferenza dei servizi, invece che adempiere alla sua funzione di trovare un giusto temperamento tra le ragioni dell'operatore economico e le norme che disciplinano l'attività, ha emanato un preavviso di diniego che ha svolto la funzione ostruzionistica di impedire la ricerca di un incontro di volontà con l'operatore

privato.

Né in contrario può ritenersi, come ha fatto la regione in sede di decisione finale, che tali modifiche fossero tali da comportare la necessità di presentare una nuova variante in quanto i criteri localizzativi escludenti individuati in sede di conferenza dei servizi decisoria attenevano a profili di distanze e le proposte di modifica del privato avevano contenuto riduttivo rispetto al precedente progetto.

In definitiva dev'essere annullato il verbale della conferenza dei servizi in quanto i pareri negativi espressi dalle amministrazioni interessate erano inammissibili e la decisione finale della regione in quanto si è conformata alla decisione della conferenza.

L'accoglimento di tale motivo comporta l'assorbimento dei motivi da I a VI in quanto si tratta di ulteriori vizi procedurali della conferenza dei servizi, il cui accoglimento non comporterebbe alcun vantaggio per la ricorrente.

Deve, invece, dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere con riferimento ai motivi sostanziali attinenti ai criteri escludenti (da VII e IX e XI) in quanto la ricorrente, avendo presentato nel corso del procedimento (più precisamente dopo il preavviso di diniego) proposte di modifica del progetto tali da renderlo conforme, secondo la tesi attorea, ai criteri medesimi, ha dimostrato di non avere interesse concreto ed attuale a quella parte del progetto che l'amministrazione riteneva in contrasto con le norme.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale la ricorrente impugna le deliberazioni del consiglio comunale di Senna Lodigiana n. 2 del 26.01.2009 avente ad oggetto l'approvazione definitiva di variante al PRG per adeguamento al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e la deliberazione del medesimo organo n. 3 del 26.01.2009 avente per oggetto l'approvazione di un ordine del giorno sulla nuova richiesta di realizzazione di una discarica di rifiuti

non pericolosi nel Comune di Senna Lodigiana, insieme all'atto di adozione della variante.

Il motivo n. XII è infondato in quanto la giurisprudenza ha riconosciuto che il termine previsto dall'art. 3, 3° comma, della L.r. 23.6.1997, n. 23 riveste natura manifestamente dilatoria, essendo pacifico che in materia di termini trovano applicazione i principi generali indicati dall'art. 152 del codice di procedura civile, ai sensi del quale " i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori" (TAR Lombardia, Brescia, 06 - 12 - 2004 n. 1766).

Il XIII° motivo è in parte fondato.

In primo luogo occorre chiarire che sebbene la procedura semplificata prevista dalla L.R. 23/1997 risulti applicabile all'aggiornamento della disciplina urbanistica al PAI in quanto normativa sopravvenuta di recezione obbligatoria, è chiaro che l'estensione della fascia C del PAI costituisce una scelta autonoma dell'amministrazione comunale e quindi costituisce un vincolo urbanistico di carattere ordinario. Come tale, dunque, non rientra tra le forme di recezione di una normativa sovraordinata ed andava quindi adottato con procedura ordinaria.

Il carattere esclusivamente comunale di tale decisione risulta chiaramente dal fatto che essa ha ampliato l'Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C) oltre le valutazioni tecniche effettuate dall'autorità di Bacino, con la conseguenza che tale scelta dev'essere sorretta da motivazione propria non essendo sufficiente il richiamo alle disposizioni del PAI. Da ultimo la conformità alle previsioni del PAI, nella parte in cui permette una disciplina urbanistica più restrittiva (art. 1 c. 7 delle NA del PAI) vale ad esaltare l'autonoma decisione dell'Amministrazione comunale che, sia pur legittima in quanto l'urbanistica si presta alla tutela di tutti gli interessi differenziati che insistono sul territorio, non può considerarsi la mera presa d'atto

delle decisioni assunte dall'autorità di settore. In sostanza il Comune ha utilizzato una procedura abbreviata in mancanza dei presupposti di legge, mentre avrebbe dovuto utilizzare le procedure ordinarie, garantendo alla ricorrente lo stesso trattamento anche procedimentale previsto in generale per la disciplina urbanistica dei suoli.

Per queste ragioni la deliberazione n. 2/2009 del Consiglio comunale di Senna Lodigiana dev'essere annullata con assorbimento degli ulteriori motivi (XIV e XV) di contestazione di tale atto.

Venendo ora all'impugnazione della deliberazione n. 3/2009 del Consiglio comunale di Senna Lodigiana, questa è inammissibile.

Dall'esame del procedimento adottato e del deliberato risulta infatti che la deliberazione costituisce solo una manifestazione di volontà politica.

Tale atto non si inserisce in un preciso procedimento amministrativo di cui costituisca un atto endoprocedimentale o finale, ha come destinatari altri enti pubblici chiamati a gestire autonomamente i propri procedimenti amministrativi ed addirittura contiene valutazioni che si estendono a tutto il territorio provinciale.

Deve quindi escludersi che essa possa considerarsi un atto lesivo per la ricorrente in quanto non è un atto che le altre amministrazioni debbano valutare al fine di decidere in merito alle istanze proposte dalla ricorrente.

Venendo ora al secondo ricorso per motivi aggiunti con il quale la ricorrente ha impugnato il decreto del dirigente regionale 28.10.2009 n. 011015 di reiezione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (IPCC) presentata in data 10.12.2008, saranno analizzati i soli motivi che non richiamano gli atti del Comune di Senna Lodigiana in quanto per i noti principi in materia di autosufficienza dei motivi che sorreggono gli atti amministrativi, solo dall'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti i profili della motivazione che

non richiamano le deliberazioni n. 2 e 3 /2009 del Consiglio comunale di Senna Lodigiana può derivare l'annullamento dell'atto.

Il motivo n. XXI è infondato in quanto i criteri escludenti della D.G.R. 6581/2008, tra i quali rientra la presenza di un vincolo paesistico, sono di immediata applicazione.

La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 1 aprile 2009 n. 2065; Cons. Stato Sez. IV 21 dicembre 2009 n. 8532) ha infatti chiarito che la D.G.R.6581 del 2008 stabilisce, determinando e definendo i criteri, su quali aree del territorio lombardo si possano o meno stabilire nuovi impianti di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. n.152 del 2006; ; 2) all'interno di tale delibera alcune previsioni riguardano le aree paesaggisticamente vincolate; tali previsioni vincolano anche le Province in attesa dei Piani provinciali, che potrebbero prevedere prescrizioni più rigorose ma non potrebbero scendere sotto il livello di tutela fissato in ambito generale; 3) la delibera regionale richiamata prevede non solo prescrizioni (impeditive) in materia ambientale, ma anche l'impossibilità di installare tali impianti laddove sussista un vincolo ambientale-paesaggistico.

I motivi XXII e XXIII attengono alla deliberazione n. 2/2009 del Comune di Senna Lodigiana già annullata.

Il motivo XXIV non è fondato in quanto, sebbene l'art. 208 del T.U. Ambiente permetta la variante al prg in fase di approvazione dell'istanza presentata dalla ricorrente, tale variante non può estendersi alle prescrizioni dettate per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti dalla D.G.R. 6581/2008.

Il motivo XXV non è fondato in quanto non sussiste obbligo di concludere il procedimento in presenza di un vincolo paesistico in itinere che tra le sue prescrizioni prevede espressamente che "non è consentita la realizzazione di impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti e discariche di qualsiasi natura" (all.

2 del Verbale n. 4 della Commissione per l'individuazione dei beni paesaggistici di Lodi in data 21.07.2009). Infatti tali prescrizioni sono immediatamente efficaci ai sensi dell'art. 139 e 146 c. 1 del D. Lgs. 42/2004 ed hanno la finalità di preservare il bene al fine della successiva più completa valutazione da parte dell'autorità competente ad imporre il vincolo, con la conseguenza che un effetto sospensivo di procedimenti amministrativi che si pongono in evidente contrasto con le suddette prescrizioni deriva dal rapporto di presupposizione tra procedimenti che nel caso in questione si crea, indipendentemente da un'espressa previsione di legge.

Il XXVI° motivo è inammissibile in quanto l'impugnazione della DGR 6581/2008 è evidentemente tardiva.

Si tratta infatti di atto immediatamente lesivo (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 1 aprile 2009 n. 2065; Cons. Stato Sez. IV 21 dicembre 2009 n. 8532) che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare nei termini decorrenti dalla pubblicazione dell'atto.

Il XXVII° motivo è infondato in quanto ai sensi degli artt. 136 ss. del D. Lgs. 42/2004, se è vero che il vincolo paesaggistico non implica di per sé un divieto assoluto di edificazione (Cons. Stato, IV, 24 ottobre 1980 n. 978), ciò non preclude all'amministrazione di dettare limitazioni amministrative tali da precludere a priori alcuni interventi di trasformazione del territorio, ritenuti in contrasto con la tutela del bene, fermo restando il controllo giurisdizionale sull'uso del potere amministrativo. Infatti dalle disposizioni degli artt. 138 e 143 si desume che l'autorità competente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico e, prima di lei, l'autorità proponente, non si limitano ad una mera attività dichiarativa dell'interesse pubblico sul bene ma ne dettano anche le disposizioni d'uso.

I vincoli paesistici non sono più, dopo le recenti riforme (in particolare il D. Lgs. 63/2008), dei meri atti di accertamento del valore estetico dei beni tutelati privi di

contenuto prescrittivo, ma dei contenitori di regole e prescrizioni d'uso stabilite a priori e non più rimesse alla esclusiva decisione dell'autorità competente alla gestione del vincolo, com'era in passato.

Sono quindi pienamente compatibili con la legge vincoli, come quello in discorso, di carattere misto nel senso che dalla loro apposizione derivano, con riferimento a talune attività limitazioni assolute e, con riguardo ad altre attività, limitazioni relative.

Né in contrario vale la giurisprudenza citata dalla ricorrente in quanto relativa ai divieti di localizzazione degli impianti di radiocomunicazione, che sono estranei alla materia de qua (Consiglio Stato, sez. VI, 08 settembre 2009, n. 5247).

Il XXVIII° motivo è infondato in quanto gli interventi sui giornali delle forze politiche locali non interferiscono con il contenuto dei provvedimenti amministrativi, dai quali soltanto è possibile dedurre i vizi che li inficiano. La presenza di un indirizzo politico avverso alla realizzazione dell'iniziativa del ricorrente costituisce semplice manifestazione del pensiero e legittima organizzazione degli interessi di parte sul territorio, senza che dalle manifestazioni di contrarietà alla realizzazione della discarica possa desumersi l'illegittimità degli atti adottati.

In merito al XXIX° motivo sussiste carenza di interesse a ricorrere in quanto nessun vantaggio può derivare alla ricorrente dall'accoglimento del suddetto motivo in quanto quand'anche fosse annullato il vincolo ove prevede il divieto assoluto di realizzazione di discariche di qualsiasi natura, l'annullamento del vincolo sarebbe soltanto parziale, con la conseguenza che l'attività economica in considerazione dovrebbe essere specificamente autorizzata dall'amministrazione. La permanenza del vincolo paesistico, anche relativo, farebbe però scattare la preclusione alla localizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti stabilita

dalla DGR 6581/2008.

Il XXIX° motivo è infondato in quanto l'estensione del vincolo fino ad inglobare l'autostrada A1 e la linea TAV non costituisce prova dell'abnormità del vincolo in considerazione del fatto che la presenza di reti infrastrutturali in aree vincolate è abbastanza comune. Per il resto il motivo è generico in quanto non individua i profili di contrasto tra il vincolo e la situazione di fatto o l'irragionevolezza del medesimo.

Il motivo n. XXX è infondato in quanto la proposta di imposizione del vincolo contiene una valutazione degli aspetti paesistici dell'area, dovendosi quindi escludere che le motivazioni addotte siano del tutto estranee alla tutela paesistica.

Il XXXI° motivo è inammissibile per le ragioni già evidenziate al XXIX° motivo in quanto, contestando un singolo profilo del vincolo, consistente nel divieto di utilizzare la cava esistente mediante la nuova creazione del profilo preesistente, non potrebbe ottenere alcuna utilità dall'accoglimento del ricorso. La permanenza del vincolo paesistico sull'area, sotto altri profili, infatti, farebbe comunque scattare la preclusione alla localizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti stabilita dalla DGR 6581/2008.

Da ultimo va respinto anche il XXXII° motivo in quanto, per i noti principi in materia di autosufficienza della motivazione, il mancato accoglimento del ricorso con riferimento alla D.G.R. 6581/2008 ed alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, comporta che l'atto risulti sufficientemente motivato.

Venendo ora al terzo ricorso per motivi aggiunti, con il quale il ricorrente impugna l'atto (D.G.R. 23.12.2009 n. 10918) con il quale la Regione ha dichiarato di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico l'area sulla quale la ricorrente intende realizzare la propria attività, i motivi da XXXIII a XXXVII, sono stati già esaminati ai numeri XXVII – XXXII relativi all'atto di richiesta di dichiarazione di

interesse pubblico.

Il motivo n. XXXVIII) è infondato quanto alla lettera a) in quanto è opinione comune nella giurisprudenza che il vincolo paesistico è sufficientemente motivato con riferimento alle condizioni dei luoghi (Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 1990 - 558); quanto alla lettera b) è infondato in quanto la giurisprudenza ha chiarito che la qualificazione di rilevanza paesaggistico-ambientale di un sito non è determinata dal grado di incisione dell'attività antropica sull'area in questione, potendo il vincolo essere apposto al solo scopo di prevenire l'aggravamento della situazione e di perseguirne il possibile recupero (Cons. Stato Sez. VI 27 aprile 2010 n. 2377). Questa interpretazione è confermata dalla nuova nozione di paesaggio contenuta nell'art. 131 del Codice secondo il quale "per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni". In base alla normativa di riferimento, infatti, può affermarsi che ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la "spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano" (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539; v. anche C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 29 luglio 2005, n. 480; TAR Toscana, Sez. II, 20 aprile 2010, n. 986) con la conseguenza che è del tutto irrilevante che sussista una "situazione di artificiale mutazione del profilo originario della scarpata", come se il vincolo fosse finalizzato esclusivamente a tutelare i paesaggi non incisi dalla mano dell'uomo. Quanto alla lettera c) si conferma quanto indicato nel respingere il motivo n. XXXIII.

Il motivo n. XXXIX) è irricevibile per tardività in quanto proposto per la prima volta con il ricorso per motivi aggiunti in data 29.01.2010 e quindi tardivo rispetto alla D.G.R. 6581/2008 pubblicata sul BURL del 15 febbraio 2008.

In ogni caso tale motivo è anche infondato in quanto il carattere escludente in via

generale dei vincoli paesistici è espressamente previsto dall'allegato 1 par. 2.1 del D. Lgs. 13/01/2003 n. 36.

Il motivo n. XL) è infondato in conseguenza della reiezione del ricorso contro il diniego di AIA.

Venendo ora al quarto ricorso per motivi aggiunti, con il quale la ricorrente impugna la D.G.R. n. 8/11323 del 10.02.2010 di approvazione del Piano per la gestione dei rifiuti della Provincia di Lodi, il XLI° motivo è inammissibile per genericità in quanto l'art. 20 c. 5 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 stabilisce che i piani dei rifiuti provinciali sono adottati dalle province previa consultazione dei comuni e delle comunità montane, secondo le seguenti procedure: a) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del programma regionale di gestione dei rifiuti, la provincia predispone il progetto di piano, ne dà comunicazione alla Giunta regionale e agli enti locali interessati e notizia sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani locali; b) il progetto di piano è reso disponibile per un periodo di quarantacinque giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di formulare osservazioni alla provincia; c) entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), la provincia adotta il piano e lo trasmette alla Regione, comprensivo dell'elenco delle osservazioni e delle relative controdeduzioni.

E' chiaro dunque che la ricorrente non può limitarsi a denunciare il generico mancato rispetto della previa consultazione dei comuni ma deve dare la prova che le specifiche modalità di consultazione previste dalla norma non sono state osservate.

A ciò si aggiunge comunque che la ricorrente è priva di interesse a sollevare tale motivo di ricorso trattandosi di violazione che, quand'anche provata, va a danno dei soli Comuni interessati che, nella controversia in questione sono pure

controinteressati della ricorrente.

Il motivo n. XLII è infondato in quanto l'intervento regionale ha come scopo quello di garantire la conformità del piano provinciale a quello sovraordinato regionale.

Ai sensi dell'art. 20 c. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, infatti "entro novanta giorni dal ricevimento del piano provinciale, la Giunta regionale, verificatane la congruità con il programma regionale di gestione dei rifiuti e acquisito il parere della commissione consiliare competente, lo approva con deliberazione soggetta a pubblicazione, ovvero lo restituisce alla provincia con prescrizioni."

In questo ambito l'attività della Provincia, conseguente al rinvio regionale ha carattere vincolato, trattandosi di adeguare il piano alle prescrizioni vincolati derivanti dal piano sovraordinato. Nello svolgimento di questa attività deve escludersi che la Provincia sia tenuta a riaprire il procedimento di VAS, così come quello di adozione del piano, salvo il caso in cui si tratti di modifiche che abbiano determinato un mutamento essenziale del suo contenuto, traducendosi in un nuovo progetto di piano, oppure incidano direttamente sul Rapporto ambientale o sulla Dichiarazione di sintesi finale inviate alla Regione ai sensi della DGR 6420/2007.

In mancanza della prova di tali modifiche deve ritenersi quindi infondato il motivo di ricorso non potendo ritenersi che qualsiasi modifica comporti l'onere della riapertura del procedimento di VAS o di adozione del Piano.

Il motivo n. XLIII è inammissibile per carenza di interesse. Infatti non sussiste interesse della ricorrente nel denunciare l'impossibilità di localizzare discariche in cava in quanto l'esclusione della localizzazione di una discarica di rifiuti risulta già dalla presenza di un vincolo paesistico che deve ritenersi legittimo. Infatti la DGR 21 ottobre 2009 n. 10360, che ha modificato la DGR 6581/2008 relativamente ai

criteri escludenti, ha confermato il criterio escludente della presenza di un bene paesaggistico individuale per la realizzazione di nuovi impianti con consumo di suolo.

In presenza di tale criterio escludente, quindi, diventa irrilevante, ai fini dell'interesse ad agire, la legittimità di un altro criterio escludente.

Uguale sorte deve toccare al motivo n. XLIV, in quanto il Piano provinciale sarebbe difforme dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 6581/2008. Anche in questo caso si denuncia la trasformazione di un criterio asseritamente preferenziale in escludente benché sussista già per la ricorrente un criterio escludente.

Analoga carenza di interesse sussiste con riferimento alla parte di questo motivo attinente alla normativa connessa ai territori compresi nella fascia C del PAI in quanto l'annullamento della perimetrazione comunale comporta l'inapplicabilità della relativa disciplina.

Anche il motivo n. XLV è inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse in quanto non sarebbero state nuovamente esaminate le osservazioni della ricorrente in quanto la modifica in senso restrittivo dei criteri regionali o l'introduzione di ulteriori criteri attengono a profili che, se accolti, condurrebbero al solo annullamento parziale del Piano con riferimento alle parti inficiate dalla carenza di motivazione, mentre non avrebbero alcun effetto sul criterio escludente della presenza di un vincolo paesistico.

Analoga sorte compete al motivo n. XLVI, in quanto l'accoglimento del ricorso per le difformità denunciate, conducendo all'annullamento parziale del piano, non sarebbe in grado di assicurare alla ricorrente l'utilità richiesta in presenza del criterio escludente del vincolo paesistico.

La reiezione dei motivi suddetti comporta anche quella del motivo n. XLVII che denuncia illegittimità derivata della deliberazione regionale di approvazione del

piano.

Stante la sussistenza di una soccombenza reciproca sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti soccombenti. Per il resto le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo accoglie e per l'effetto annulla:

- a) il decreto dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Certificazioni della Regione Lombardia del 13.10.2008 n. 11251, avente ad oggetto "diniego dell'autorizzazione integrata ambientale (IPCC), ai sensi del D. Lgs. 18.02.2005 n. 59, alla ditta CRE s.r.l. con sede legale in p.zza Oberdan n. 3 Milano ed impianto in Cascina Bellaguarda, Senna Lodigiana (LO);
- b) la deliberazione del consiglio comunale di Senna Lodigiana n. 2 del 26.01.2009 avente ad oggetto "Approvazione definitiva variante al PRG per adeguamento al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI)".

Lo respinge per il resto.

Compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio tra la ricorrente, la Regione, la Provincia di Lodi ed il Comune di Senna Lodigiana. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali, l'Agenzia per il Fiume Po' ed il Comune di Somaglia che liquida in via forfetaria in euro duemila/00 (2.000,00) per ciascun ente, oltre IVA e CPA se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2010 e del 20 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Ugo De Carlo, Referendario

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO